**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA LIGURIA**

**RICORSO**

di **CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TERRITORIALI E DI SERVIZIO – PROVINCIA DI IMPERIA** (C.F. 80008440085) con sede in Imperia Via Bonfante 29 in persona del Suo Presidente e legale rappresentante sig. Ino Bonello, e **CONFINVEST s.r.l.** in persona del presidente e legale rappresentante Sergio Scibilla, corrente in Imperia Via Bonfante 29 (C.F. 00399650084difesa ed assistita per procura speciale in calce al presente ricorso dagli Avv.ti Luigi Cocchi (CCCLGU46T19D969E) e Anna Russo (C.F. RSSNNA77A43G702D) che dichiarano di intendere ricevere le comunicazioni ai seguente indirizzi PEC: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it -russodallalibera@pec.avvocatisanremo.it, con elezione di domicilio presso il primo in Genova, Via G. Macaggi 21/8

**contro**

- il Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per l’esercizio delle funzioni dell’ente di governo dell’ATO Ovest per il servizio idrico integrato;

- Ente di Governo dell’ATO Ovest della Provincia di Imperia in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Provincia di Imperia in persona del Presidente pro tempore;

**e nei confronti**

- Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;

- Rivieracqua SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore

**per l’annullamento**

del Decreto a firma del Commissario *ad acta* della Provincia di Imperia quale

Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest 27 ottobre 2023, n. 12, pubblicato sul sito web della Provincia di Imperia il 31 ottobre 2023 avente ad oggetto: “*Approvazione della predisposizione tariffaria MTI – 3 per il biennio 2022-2023 con adozione dell’aggiornamento tariffario ed approvazione dell’”Aggiornamento Piano d’Ambito rev 4.0 – anno 2023*” dell’EGATO Ovest Imperiese, nonché del Decreto dello stesso Commissario *ad acta* della Provincia di Imperia quale Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest 2 novembre 2023, n. 13, successivamente pubblicato sul sito Web della Provincia di Imperia, avente ad oggetto “*Approvazione della struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio idrico integrato (TICSI)”*, nonché di ogni ulteriore atto ad essi antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.

**FATTO**

Confesercenti Provinciale di Imperia è organizzazione associativa, articolata su base territoriale a dimensione provinciale di Confesercenti Nazionale, che costituisce, secondo i dettami statutari, organismo di rappresentanza delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi ed in particolare riferiti al settore del commercio, del turismo e dei servizi.

Come risulta dai relativi statuti, scopo fondamentale della Organizzazione è la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati.

Detti associati sono tutti titolari di utenze del servizio idrico integrato, amministrato dall’Ente di gestione dell’ATO Ovest Imperia ed affidato in concessione a Rivieracqua S.C.p.A., soggetto gestore che secondo gli stessi atti impugnati versa in situazione di dissesto finanziario che la ha condotta a domandare in data 31.5.2023 al Tribunale di Imperia la composizione negoziata per la risoluzione di crisi di impresa.

Confinvest Srl è utente titolare di 3 utenze idriche ad Imperia ed 1 a Taggia finalizzate al servizio di attività produttive, come comprovato dai documenti che si depositano.

Il Commissario *ad acta* (in allora nominato) dell’ATO con suo provvedimento n. 2 del 10.1.2022 ha provveduto, in applicazione ed in coerenza alle previsioni degli artt. 149 e 154 D.Lgs. 152/2006 e della deliberazione ARERA (per il periodo regolatorio 2020-2023) n. 580/2019, alla determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 2020-2023.

Quanto sopra - tra l’altro – sulla base delle seguenti assunzioni:

“- il Piano economico finanziario redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, è uno degli atti costituenti il Piano d’ambito e rappresenta, in particolare, lo strumento mediante il quale è valutata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle scelte tecniche effettuate in sede di redazione del Programma degli interventi e di quelle organizzativo gestionali, tenendo conto dei ricavi derivanti dalla tariffa del servizio determinata secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione nazionale (A.R.E.R.A.) e della presenza di eventuali contributi pubblici;

- il Conto Economico proietta sul periodo di durata del Piano, nel caso in oggetto 20 anni, l’andamento dei valori prodotti e consumati dall’azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;

- il Rendiconto Finanziario evidenzia le entrate e le uscite che si verificano negli anni di durata dell’affidamento e dimostra la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti;

- lo Stato Patrimoniale dimostra la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impieghi e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati;

- il piano tariffario è il documento all’interno del quale sono determinati gli incrementi dei ricavi tariffari determinati sulla base delle deliberazioni di A.R.E.R.A. e che contiene lo sviluppo della tariffa

individuata per periodi regolatori di quattro anni ed aggiornata ogni due;

- con Deliberazione 580/2019/R/Idr del 27/12/2019, A.R.E.R.A. ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (di seguito anche MTI-3), con il quale sono state definite: le componenti di costo del servizio per il periodo 2020-2023 e i criteri per la loro determinazione; l’incremento tariffario massimo che le tariffe possono subire nel periodo regolatorio 2020-2023;

- l’incremento tariffario di cui sopra è determinato sulla base del rapporto esistente fra il fabbisogno di investimenti previsto nel medesimo periodo e il valore delle infrastrutture esistenti all’inizio dello stesso;

- il VRG 2018 medio relativo a Rivieracqua (espresso in €/abitante residente + 25% della popolazione fluttuante) e VRG medio di riferimento definito da A.R.E.R.A., è determinato sulla base del rapporto fra

i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all’anno 2019 e dei volumi relativi all’anno 2018;

- dal rapporto esistente fra investimenti realizzati e investimenti previsti, nonché in relazione a costi effettivi e costi standard, il Gestore Unico del servizio è collocato all’interno di uno dei sei schemi regolatori individuati all’art. 5 dell’Allegato A al MTI-3, ad ognuno dei quali è assegnato un incremento tariffario massimo applicabile che oscilla fra un minimo di 3,7% e 8,45%;

- l’incremento tariffario determinato nel presente Piano di Ambito è stato effettuato in attuazione della Deliberazione 580/2019/R/Idr;

- Rivieracqua si colloca nel VI schema regolatorio, di cui all’art. 5.1 della citata deliberazione, che prevede quale incremento massimo applicabile l’8,45% e che l’appartenenza a tale schema è da attribuirsi, tra le altre, alla presenza di aggregazioni e quindi estensione del perimetro gestionale, a variazioni di processi tecnici significativi combinati con la previsione di un importo complessivo di investimenti superiore al 50,00% della RAB nel medesimo quadriennio, e, alla presenza di ricavi medi

ad abitante inferiori al ricavo medio standard.

Confesercenti è, di recente, venuta a conoscenza che il (nuovo) Commissario *ad acta* dell’ATO:

a) con decreto 27.10.2023 n.12 ha approvato l’“Aggiornamento al piano d’ambito 20.4.00 – anno 2023 dell’Egato Imperiese” e le nuove tariffe MTI n.3 per il biennio 2022-2023, con adozione dell’aggiornamento tariffario.

Detto provvedimento prevede la modifica delle tariffe applicabili alle utenze del SII e quindi anche a quelle ad uso commerciale ed industriale, aumentandole in misura esponenziale ben oltre i limiti ammessi dalla metodologia tariffaria applicabile sulla base delle seguenti assunzioni:

- il gestore del SII, ovvero la società Rivieracqua S.c.p.a. “*si trova nella condizione di dissesto finanziario che ha condotto la stessa a domandare in data 31.5.2023 al Tribunale la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa...*”

- “*nel corso dell'attività sin qui condotta sono state attivate tutte le procedure idonee e compiuti gli atti propedeutici per garantire il subentro di Rivieracqua nelle gestioni in capo alle preesistenti Società a partecipazione mista pubblicoprivato, avvenuto tra gennaio e febbraio 2021; in analogia a quanto avvenuto per quest'ultime, anche per le Società a totale partecipazione pubblica, in house ai rispettivi Comuni, nonché azioniste, in nome e per conto dei medesimi, di Rivieracqua, per la quale operavano come soci operativi in regime consortile, nei cui confronti il subentro del gestore unico si è sostanziato sempre nel corso del 2021*”;

- “*si è provveduto alla formulazione del Piano Economico Finanziario che trova rispondenza nel Piano di Ristrutturazione dei debiti che la Società è tenuta a presentare al Tribunale Fallimentare*”;

- “*il Piano Economico Finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, è stato definito prevedendo l'andamento dei costi di gestione e di investimento con cadenza annuale e pluriennale, tenendo anche conto della proiezione temporale scandita dai periodi regolatori, e consentendo di verificare la sostenibilità economica e finanziaria delle scelte assunte in termini di gestione del servizio e realizzazione degli investimenti*”;

- “*il piano tariffario, contenente lo sviluppo della tariffa, assicura il rispetto del principio del full cost recovery e garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario*”;

- “*é stata aggiornata la parte generale del Piano d'Ambito e sono stati predisposti, in piena aderenza al Piano Economico Finanziario, il Piano degli Interventi ed il Modello Gestionale ed organizzativo*”;

- “*l'aggiornamento del Piano d'Ambito revisione 4 risponde ai requisiti di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.*”;

- “*il tool tariffario predisposto risponde ai criteri di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019 ARERA 580/2019/R/IDR recante "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI - 3" così come integrata dalla Deliberazione 639/2021/R/Idr per l'aggiornamento 2022-2023*”

- “*il fabbisogno economico-finanziario che rappresenta la proiezione numerica degli investimenti da realizzare e dei costi di gestione e integralmente coperto nell'arco di piano dai ricavi tariffari previsti in applicazione delle determinazioni ARERA o dai finanziamenti pubblici già assentiti, in piena aderenza al principio del full cost recovery*”;

- “*risulta evidente dai bilanci di Rivieracqua S.p.A., seppur le determinazioni commissariali assunte in ordine ai subentri, alla quantificazione del valore residuo spettante ai gestori cessati e alle scelte improntate all'ottimizzazione delle risorse, effettuate sulla base dell'istruttoria condotta, abbiano compresso alcune voci, la significativa esposizione debitoria*”;

- ci si sarebbe, quindi, “*posti l'obiettivo di conciliare la sostenibilità economico-finanziaria con quella ambientale, cercando di garantire il rispetto di una corretta allocazione della risorsa disponibile, e, ancora prima, quello di incremento della medesima attraverso interventi strutturali che riducessero le dispersioni dovute soprattutto alle critiche condizioni in cui versano le reti, con particolare riguardo all'adduttrice principale del Roja*”;

- “*connotino i presupposti per procedere alla approvazione della predisposizione tariffaria MTI – 3 degli incrementi per il biennio 2022 – 2023*” come da tabella riportata a provvedimento;

- “*debba essere adottato contestualmente l'aggiornamento tariffario per la successiva trasmissione ad ARERA ai fini della approvazione*”;

- “*connotino altresì i presupposti per procedere alla approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese Rev. 4 anno 2023 - costituito da Parte Generale e da Programma degli Interventi (PDI), Modello Gestionale ed organizzativo e dal Piano Economico Finanziario - allegato e parte integrante del presente decreto (Allegato 1)*”.

*In particolare, l’atto impugnato sulla base di dette asserzioni ha determinato di:*

“*1. di prendere atto dei contenuti della Relazione di accompagnamentoobiettivi di qualità per il biennio 2022/2023, Programma degli interventi e Piano delle Opere strategiche (POS) e della Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI -3, trasmesse da Rivieracqua S.p.A. con nota prot. 20605 del 21.8.2023;*

*2. di approvare la predisposizione tariffaria per il biennio 2022/2023 …”* nella rispettiva misura di 1,276 e 1,383 per gli anni 2022 e 2023;

*“3. di adottare conseguentemente l'aggiornamento tariffario di cui al punto 2 per il biennio 2022 - 2023 provvedendo alla trasmissione a ARERA ai fini della approvazione;*

*4. di approvare l'Aggiornamento del Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest - Imperiese - Rev. 4.0 - anno 2023, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1)*”;

**b** il medesimo Commissario *ad acta* del servizio idrico integrato con decreto 2 novembre 2023, n. 13 ha poi approvato la nuova struttura di corrispettivi da applicare agli utenti del SII, utilizzabile anch’essa fino alla fatturazione dei corrispettivi per il periodo 2022/2023.

Ciò sulla base dei seguenti contenuti:

- “*la deliberazione ARERA 665/2017 - DSID - in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 2000/60/CE - la quale stabilisce, tra l'altro, che gli stati membri adottino"politiche dei prezzi dell'acqua che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente, prevedano "un adeguato contributo al recupero. dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, tenendo conto del principio «chi inquina paga»" - ha stabilito che entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, comunichi all'Autorità la nuova articolazione tariffaria elaborata – con procedura partecipata dal gestore - nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento, trasmettendo contestualmente il relativo atto deliberativo di adozione, (nonché una relazione che ripercorra la metodologia applicata e che successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente) il gestore possa emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente*”;

- il tutto secondo “*le seguenti tipologie d'Uso:*

a. *uso domestico (nell'ambito del quale possono essere le seguenti sottotipologie:*

*uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due);*

b. *uso industriale;*

c. *uso artigianale e commerciale;*

d. *uso agricolo e zootecnico;*

e. *uso pubblico non disalimentabile;*

f. *uso pubblico disalimentabile;*

g. *altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate)*”;

- “*per gli utenti non domestici (diversi dagli utenti assimilabili al domestico) che risultano autorizzati allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, si applicano i criteri di cui al Titolo 4 dell'Alleato A ai fini della determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione*”;

- “*l'articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell'ambito, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione ARERA… compete all'Ente di Governo dell'Ambito nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione oltre che dell'Allegato A della medesima deliberazione provvedere:*

*a) alla riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche;*

*b) definire l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite;*

*c) definire per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione;*

*d) verificare il rispetto dei vincoli fissati volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal provvedimento ARERA;*

*e) adottare con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi;*

*d) da applicare agli utenti del servizio idrico integrato;*

*e) comunicare all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo:*

*i. l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 665/2017 -*

*DSID;*

*ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate*”;

- “*essendo, ad oggi, ampiamente spirati i termini connota carattere di urgenza procedere per procedere alla approvazione della nuova articolazione tariffaria in conformità ai criteri per i corrispettivi del Servizio Idrico Integrato (TICSI)*”;

- “*...l'attuale articolazione tariffaria è frammentata ed esistono per ogni Comune tipologie d'uso, fasce tariffarie, tariffe diverse, minimi impegnati per gli usi diversi dal domestico applicati con modalità diverse ed è pertanto necessario procedere alla razionalizzazione in virtù dell'applicazione delle disposizioni previste dal TICSI Delibera n. 665/2017-DSID del 28/09/2017*”;

- “*con propria nota in data 11 agosto 2023 Prot. 20179 la Società Rivieracqua S.p.A. ha trasmesso la "Proposta di articolazione tariffaria conforme al testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) … corredata dalla "Relazione di accompagnamento per la revisione della struttura dei corrispettivi dei servizi idrici ai sensi della d.n. 665/ 2017 DSID del 28.9.2017", che ripercorre la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni*”;

- “*la proposta nel rispetto dei principi e dei vincoli previsti dalla normativa, una nuova articolazione tariffaria, con l'individuazione di una tariffa unica, a fronte delle 360 tariffe in oggi presenti sul territorio dell'A.T.O., con l'intendimento di perseguire i seguenti obiettivi:*

*1) attuazione del passaggio alla tariffa pro capite per gli utenti domestici residenti, in tal modo rapportando correttamente il costo del servizio ai componenti del nucleo familiare anche se nella prima fase si adotta il criterio pro capite standard (ossia considerando un'utenza domestica residente di tre componenti) e passando all'effettiva numerosità in seguito con l'acquisizione delle informazioni e dei dati all'uopo necessari;*

*2) individuazione di una fascia agevolata di consumo pro capite per gli usi domestici residenti in linea con le attuali agevolazioni, in quanto ritenuta congrua con i consumi medi delle famiglie del territorio;*

*3) individuazione di tre Fasce di consumo in eccedenza per l'uso domestico, con Progressività tariffaria finalizzata a promuovere comportamenti dei consumatori orientati al risparmio e all'uso consapevole della risorsa;*

*4) individuazione della tipologia domestica accessori indiretti per poter classificare correttamente una serie di usi domestici comuni non riconducibili direttamente all'uso domestico residente o non residente come le utenze a servizio delle scale, delle autorimesse, ripostigli in cortile, soffitti o cantine, lavatoi, giardini condominiali o in generali di quei vani che, pur non essendo indispensabili per l'utilizzo dei vani principali, ne integrano la funzione;*

*5) individuazione per gli usi industriali e per quelli artigianali e commerciali di 5 classi di consumi e per ciascuna classe di tre fasce di consumo in eccedenza per poter correttamente differenziare le attività produttive e valutarne anche il peso economico;*

*6) superamento del minimo impegnato che ha generato nel tempo disparità di trattamento fra utenti con il medesimo uso. Ciò ha comportato che per l'isoricavo sono stati considerati per il calcolo dell'ex ante i volumi fatturati mentre per il calcolo dell'ex post i volumi erogati;*

*7) attuazione di politiche tariffarie che riservano particolare attenzione alle forniture destinate a funzioni di utilità pubblica e sociale*”;

- “*la tariffa unica riguarda 32 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale e verrà estesa agli altri comuni in esito alle acquisizioni delle pertinenti informazioni ad oggi pervenute al Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato solo in modo parziale ed incompleto*”;

- “*l'articolazione tariffaria allegata e parte integrante del presente decreto (All. 1) è la seguente:*

1. *ARTICOLAZIONE TARIFFARIA UTENZA DOMESTICA RESIDENTE*

2. *ARTICOLAZIONE TARIFFARIA UTENZA DOMESTICA NON*

*RESIDENTE*

3. *ARTICOLAZIONE TARIFFARIA UTENZA DOMESTICA ACCESSORI*

*INDIRETTI*

4. *ARTICOLAZIONE TARIFFARIA USO INDUSTRIALE*

A. *USO INDUSTRIALE*

B. *USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE*

C. *USO AGRICOLO E ZOOTECNICO*

*D) USO PUBBLICO NON DISALMENTABILE 4a) Ospedali e strutture ospedaliere – 4b) case di cura e di assistenza*

*D) USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: 4c) Presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza - 4) eventuali ulteriori utenze (bocche antincendio, ecc.)*

*D) USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: 4d) carceri - 4e) Istituti scolastici di ogni ordine e grado*

*E) USO PUBBLICO DISALIMENTABILE*

*F) ALTRI USI*”;

- “*l'articolazione tariffaria rispetta le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 665/2017 - DSID oltre che dell'Allegato A della medesima deliberazione*”;

- “*configurino i presupposti per:*

 *dare atto dell'adeguatezza della relazione dalla "Relazione di accompagnamento per la revisione della struttura dei corrispettivi dei servizi idrici ai sensi della d.n.665/2017 DSID del 28.9.2017" trasmessa da Rivieracqua S.p.A. con propria nota in data 11 agosto 2023 prot. 20179;*

 *procedere alla approvazione della struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio idrico integrato allegati e parte integrante del presente decreto;*

 *dare atto che successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi di cui al presente atto il Gestore possa emettere le fatture relative al pertinente periodo 2022 - 2023 sulla base della articolazione tariffaria approvata;*

 *comunicare all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo:*

a. *copia del presente decreto;*

b. *relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate*”.

Quanto sopra con il conseguente esponenziale aumento tariffario nei confronti dell’utenza, ed in particolare delle utenze per uso commerciale e produttivo, i cui titolari si vedono applicare retroattivamente incrementi estremamente rilevanti determinati al solo fine di far fronte ai disavanzi accumulati dal gestore Rivieracqua, disavanzi generati dalla negatività delle gestioni pregresse che hanno portato la società in situazione di strutturale dissesto attuale.

In considerazione dell’evidente illegittimità di detti provvedimenti, Confesercenti Imperia li impugna per chiederne il giudiziale annullamento per i seguenti motivi.

**DIRITTO**

**1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi in relazione agli artt. 3, 23 e 97 Cost.. Violazione degli artt. 149 e 154 d.lgs 152/2006 e dell’art. 177 D.Lgs. 36/2023, violazione della deliberazione ARERA 27.12.2019 n. 580/2019. Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e/o di motivazione. Sviamento di potere.**

I provvedimenti impugnati sono finalizzati a modificare la struttura e la misura delle tariffe idriche delle utenze del SII con effetto retroattivo dal 1.1.2022 e per il periodo fino al 31.12.2023 e, quindi, evidentemente e rilevantemente con effetto retroattivo.

Quanto sopra pur richiamando:

- la precedente determinazione tariffaria del Commissario ad acta 2/2022;

- la deliberazione ARERA 580/2019.

Ciò si pone in evidente collisione, sia con la medesima deliberazione ARERA richiamata a presupposto, sia con elementari principi consolidati sulla irretroattività degli atti amministrativi.

Infatti:

- l’art. 6, comma 1, della determinazione ARERA 508/2019 fissava al 30.4.2022 il termine di determinazione dell’aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023, adempimento adottato dall’ATO Imperiese con il decreto commissariale 2/2022;

- al comma 5, la norma consentiva all’Ente di gestione “al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da perturbare l’equilibrio economico finanziario della gestione”, in qualsiasi momento del tempo complessivo di presentare motivata istanza tariffaria che peraltro a sensi dell’art. 6.6 poteva - e può - essere applicata esclusivamente “alle rimanenti annualità”.

Con la conseguenza che le determinazioni assunte a fine ottobre ed a novembre 2023 non potevano e non possono essere applicate, come invece da esse disposto, a partire dal 1.1.2022, ma solo a partire dal 2024.

Detti criteri, peraltro, rispondono al principio generale di irretroattività degli atti amministrativi nei loro effetti a sensi dell’art. 11 delle preleggi, ritenendosi il principio di irretroattività conseguenza di quelli di certezza delle situazioni giuridiche, di buon andamento dell’amministrazione e di tutela degli interessi dei consumatori, mentre la retroattività degli effetti degli atti aventi valore formale e forza giuridica di provvedimento amministrativo doveva e deve considerarsi ammissibile esclusivamente in presenza di una specifica norma di legittimazione della retroattività e nella compresenza di sottostanti, puntuali e specifiche ragioni di interesse pubblico indeclinabili.

Elementi questi ultimi non configurabili nella fattispecie in esame, come affermato dalla giurisprudenza proprio con riguardo alla tariffa del SII (cfr. C.d.S. Sez. V n. 4301/2008; TAR Campania Napoli I n. 3850/2014; TAR Marche 182/2023).

Né appare invocabile a giustificazione della retroattività imposta al nuovo sistema tariffario ed alla nuova tariffa l’esigenza di far fronte alla significativa esposizione debitoria maturata dal gestore, che appare un elemento di costo fisiologicamente ad esclusivo carico del gestore medesimo, non potendo tale elemento finalistico e motivazionale costituire, nella logica dell’art. 154 D.Lgs. 152/2006, legittima giustificazione dell’aumento tariffario.

Ciò, essendo il potere tariffario preordinato non alla copertura di qualsiasi costo, ma solo alla copertura degli elementi di costo ammissibili secondo la metodologia tariffaria prevista dalle norme richiamate e restando a carico del concessionario gestore il rischio operativo ed il relativo onere, senza la possibilità di scaricarlo sull’utenza.

Tanto più il vizio dedotto appare configurabile con riferimento al decreto commissariale n. 13/2023, che pretende addirittura di incidere *ex post* non soltanto sulla applicazione della tariffa, ma addirittura con effetto retroattivo sul sistema tariffario e sulla struttura delle categorie di utenza nella loro impostazione.

**2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 e 154 d.lgs 152/2006. Violazione dell’art. 6.5 della Deliberazione ANAC 580/2019. Difetto di presupposto.**

Il decreto commissariale n. 12/2023, pur avendo ad oggetto una revisione tariffaria infra periodo, adottata a sensi dell’art. 6.5 della deliberazione ARERA 580/2019 non è sostenuto e non menziona neppure la presentazione della “motivata istanza” richiesta dall’art. 6.5 di detta determinazione, ma si fonda esclusivamente sulla ordinaria documentazione prevista per la revisione biennale ordinaria di cui all’art. 5.3.

Con la consequenziale carenza di un presupposto di iniziativa necessaria per l’adozione della revisione straordinaria di cui agli artt. 6.5 e 6.6.

**3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 e 154 D.Lgs. 152/2006 in relazione ai principi in materia di concessione di servizi pubblici. Violazione degli artt. 6.1. e 6.5. della determinazione ARERA n. 580/2019. Eccesso di potere per sviamento.**

Il vizio di cui sopra è configurabile, peraltro, anche a prescindere dall’illegittimità degli effetti retroattivi dei provvedimenti impugnati, nell’applicazione a regime delle finalità richiamate alla base dei provvedimenti impugnati.

Infatti, la logica sottesa al sistema che si fonda sugli artt. 149 e 154 D.Lgs. 152/2006, correlata, tra l’altro, al principio dell’inerenza del rischio operativo della gestione in capo al concessionario, non può che escludere che le finalità di un provvedimento di rideterminazione tariffaria all’interno del medesimo periodo tariffario possano legittimamente essere quelle della copertura dei disavanzi di bilancio del gestore, tali da condurlo allo stato di insolvenza.

Infatti, i disavanzi strutturali delle gestioni pregresse di Rivieracqua, che non pertengono l’esercizio 2023, ma risalgono nel tempo, atteso che la situazione di inadempienza della Società ascende a tempo ben risalente, confermato dai plurimi tentativi di accedere a procedure concordatarie, mai pervenute ad approvazione, non costituivano e non costituiscono, proprio perché strumentali e risalenti, quelle “circostanze straordinarie” richieste dall’art. 6.5. della deliberazione ARERA n. 580/2019 e tantomeno “circostanze straordinarie” sopravvenienti rispetto alla precedente determinazione tariffaria adottata dal medesimo Commissario *ad acta* nel termine fisiologico previsto dall’art. 6.1. già approvato con decreto commissariale n. 12/2022, tali da giustificare la rideterminazione tariffaria straordinaria a sensi dell’art. 6.6. della determinazione ARERA n. 580/2019.

**4. Violazione degli artt. 6, 12 e 154 D.Lgs. 152/2006, nonché 3 e 13 L.R. 32/2012. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposto.**

Il presupposto per la revisione tariffaria disposta con il decreto commissariale n. 12/2023 è costituito dalla contestuale modifica del piano d’ambito.

Detta modifica, riguardando un piano/programma suscettibile di comportare impatti significativi sull’ambiente, era ed è certamente assoggettabile, sulla base delle norme richiamate in epigrafe, a procedura di VAS, qui non esperita.

A superamento della censura non varrebbe neppure il richiamo alla DGR n. 564/2022, adottata da Regione Liguria sul precedente piano d’ambito, in quanto detto richiamo parrebbe immotivatamente aprioristico rispetto ai contenuti ed agli effetti del nuovo piano d’ambito approvato.

**5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 154 D.Lgs. 152/2006, nonché delle deliberazioni ARERA n. 665/2017 e 664/2015. Difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere sotto evidenti profili sintomatici.**

Il decreto commissariale n. 13/2023 approva, con effetto retroattivo, una nuova struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio idrico integrato, pretendendo di dare attuazione alle indicazioni all’uopo contenute nella deliberazione ARERA n. 665/2017.

L’all. A di essa, all’art. 8.1. individua le categorie di utenza diverse da quelle domestiche, differenziando quelle ad uso industriale, artigianale, commerciale agricolo ed all’art. 9 precisa che dette categorie debbano essere suddivise in sottotipologie, per specifiche finalità, che tengano conto:

- del valore aggiunto dell’impiego dei servizi idrici nell’ambito delle attività svolte;

- delle idroesigenze delle attività svolte.

Peraltro, i provvedimenti commissariali 12 e 13/2023, pur richiamando formalmente detti principi, in realtà se ne discostano e contraddicono palesemente l’obiettivo di differenziare le attività produttive e valutarne anche singolarmente il peso economico.

Quanto sopra è sufficiente a dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati e delle relative voci di tariffa, in considerazione della loro incidenza rispetto a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 664/2015 e 665/2017, secondo le quali è stata accertata la necessità di articolazione delle tariffe per favorire l’utenza con diversificazione tra le stesse secondo ben precisi confini funzionalmente diretti ad obiettivi specifici.

**6. Violazione dell’art. 154 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione deliberazione ARERA n. 665/2017. Violazione deliberazione ARERA 580/2019 Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta. Tutto sotto altro profilo.**

A) Ai sensi dell’art. 33 dell’allegato A alla delibera ARERA n. 580/2019, “*qualora in un Ambito Territoriale Ottimale in cui sussistano diversi bacini tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un’unica articolazione tariffaria, l’Ente di Governo dell’ambito competente…. determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario BT, in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata…*”.

Ora, nel caso di specie, come si legge nel documento di sintesi fornito in allegato al Decreto n. 13/23, lo stato di “*partenza*” su cui si è articolato il procedimento di tariffazione unica parte da “*32 territori comunali*”, “*con 304 tipologie acquedotto diverse una dall’altra*”, “*32 tipologie fognatura una diversa dall’altra*”, “*32 tipologie depurazione una diversa dall’altra*”, prevedendo di *arrivare* a “*9 tipologie acquedotto… con 1 tariffa fognatura… 1 tariffa depurazione*”.

La struttura Commissariale ed il Gestore riconoscono che il contesto ambientale e strutturale è caratterizzato da una molteplicità assoluta di fattispecie del tutto eterogenee. Ma inspiegabilmente si conclude per una sorta di macro-assimilazione automatica che ne prescinde del tutto e che finisce per pregiudicare l’intero assetto di riferimento per l’utenza complessivamente considerata, non tenendo conto del fatto che agendo conformemente alla citata Deliberazione Area, si sarebbe dovuto e potuto dettagliare le singole e specifiche realtà, senza ribaltamento di ulteriori gravatori costi sull’utenza tutta.

Per di più ciò avviene postulando la permanenza di tale differenziazione di bacino, posto che, come si legge nel citato documento, il punto di “*arrivo*” resta caratterizzato da almeno “*9 tipologie di acquedotto*”.

Se così è -e così è- allora l’intero operato amministrativo ed istruttorio qui contestato risulta vieppiù irragionevole, illogico ed illegittimo, oltre che violativo della citata disposizione di ARERA, posto che, data per postulata la permanenza della differenziazione di bacino, la relativa attribuzione di moltiplicatore differenziato si imponeva.

In ogni caso difetta in assoluto negli atti impugnati almeno la specificazione e/o l’enucleazione dei motivi e dei presupposti per cui si sia deciso di procedere altrimenti. Tanto più in punto economico finanziario e di riassetto complessivo del sistema infrastrutturale pubblico.

Da qui la dimostrazione della carenza integrale di istruttoria, presupposto e motivazione, oltre che l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di cui in rubrica.

B) Sotto altro profilo, il decreto 12/2023 appare viziato con riferimento alla mancata istituzione di una tariffa unica d’ambito.

In ispecie non risultando istituita una vera tariffa unica d’ambito, ma avendo l’EGATO definito 9 bacini tariffari acquedotto diversi, laddove si verifichi che in uno o più dei 9 bacini l’incremento del theta applicato agli utenti del singolo bacino sia stato superiore al limite dell’8,45% annuo, il dato comporta altresì la violazione dell’art. 13.1, lett. b) della deliberazione ARERA 639/2021/R/idr, la quale determina i criteri di applicazione agli utenti dell’aggiornamento quale determina i criteri di applicazione agli utenti dell’aggiornamento tariffario biennale e vieta, almeno per quel che concerne gli aggiornamenti non eseguiti a seguito della “motivata istanza” di cui sopra, che si gli incrementi superiori all’8,45% siano applicati direttamente agli utenti prima dell’approvazione di ARERA.

**7. Violazione dell’art. 154 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione deliberazione ARERA n. 665/2017. Violazione deliberazione ARERA 580/2019 e del documento per la consultazione 543/2023/R/IDR ARERA. Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta. Tutto sotto altro profilo.**

Il sistema, come da previsioni ARERA, stabilisce comunque dei limiti tariffari e/o c.d. tetti massimi di aumento prezzo per evitare irrimediabile pregiudizio sull’utenza.

Così, ad esempio, ai sensi dell’art. 14 dell’allegato A alla Delibera ARERA n. 665/17 “*la somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2.*” che disciplina i reflui industriali che recapitano in pubblica fognatura, “*calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, non può essere superiore a quella determinata con le tariffe previgenti, incrementata di un valore superiore al 10%*”.

Analogamente, nel “*documento per la consultazione 543/2023/R/IDR*” di ARERA in data 21 novembre 2023, recante ad oggetto “*metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)*”, si stabilisce, stando ai computi riportati nelle schede di “*matrice di schemi per il quarto periodo regolatorio*” un *teta* massimo per l’ultimo periodo di riferimento (2029) del 9,95%.

Ancora, ma solo per completezza, nell’ulteriore allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019 (art. 3), è previsto comunque un limite massimo di prezzo sui “*moltiplicatori di tariffario*”.

Gli atti qui contestati non danno prova di essersi allineati a tali parametrazioni massime, così incorrendo in evidente illegittimità di metodo e difetto di motivazione sul punto.

Di più, la violazione di tali parametri porta ad un incremento progressivo esponenziale delle tariffe in discussione che risulta -come già dimostrato sopradebordante di oltre il 3/6 volte rispetto al tetto massimo su citato.

28

A titolo di esempio, per quanto consta, il valore massimo postulabile per la tariffa raggiunge il 76% circa rispetto al citato limite del 9,95%.

Il che rende evidente l’illegittimità degli atti e del sistema tariffario interposto per i motivi di cui in rubrica ed in ogni caso per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione anche sotto tali profili.

**8. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 e 154 d.lgs 152/2006. Eccesso di potere per difetto di presupposto, falsità di presupposto e/o travisamento. Manifesta illogicità ed irragionevolezza.**

Il decreto 12/2023, quale presupposto per la revisione tariffaria straordinaria, provvede, altresì, alla approvazione delle pertinenti modifiche del piano d’ambito, i cui contenuti ovviamente e logicamente costituivano la base di confronto degli elementi costituitivi per la determinazione tariffaria.

Con la conseguenza che la illegittimità del piano d’ambito si riflette inevitabilmente sulla tariffa determinata sulla base del piano d’ambito illegittimo.

Nella specie il piano d’ambito per come modificato appare evidentemente illegittimo e sottodimensionato nella stima dei bisogni economici e finanziari necessari suscettibili di incidere sostanzialmente sulla determinazione tariffaria conseguente.

Infatti (come risulta tra l’altro dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2722/2023) il gestore dell’ATO Rivieracqua doveva subentrare nella gestione IRETI presenti in Provincia di Imperia, previo il pagamento a IRETI stessa del valore di subentro determinato come per legge, il c.d. VR. Tali somme, che IRETI stessa ha quantificato in oltre dieci milioni di Euro, non risultano inserite nel Piano Economico Finanziario incluso nel Piano d'Ambito approvato con il Decreto n. 12/2023, e infatti, (come risulta a pag. 199 del Piano stesso), tra i debiti sono indicati solo i VR da versarsi a favore degli altri gestori cessati, a dispetto del fatto che a pag. 65 del Piano si precisi che Rivieracqua intende subentrare quest'anno nelle predette gestioni.

Inoltre, (come risulta a pag. 163 del Piano), risulta che il socio privato, il quale dovrebbe apportare capitale alla società proprio in ragione della sua enorme esposizione debitoria da ripianare, in realtà, almeno in parte, si limiterà a fornire somme a prestito, che verranno restituite al medesimo con gli interessi, elemento quest'ultimo che solleva interrogativi sull'adeguatezza di una tale scelta nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione in questione.

Dette elementi concorrono da un lato a dimostrare l’irragionevolezza delle previsioni del nuovo piano d’ambito con riguardo alle risorse necessarie, con conseguente illegittimità dello stesso, l’illegittimità che consequenzialmente non può che riverberarsi sulla determinazione tariffaria che su detta errata previsione si fonda.

**P. Q. M.**

Si chiede l’annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

A fini fiscali si dichiara che verrà versato il contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00 *ex* art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i..

Si dichiara, ai fini del deposito in Cancelleria, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., che la copia informatica, formata su supporto analogico, del presente atto è conforme al rispettivo originale nativo digitale.

Genova, 11 gennaio 2023

Avv. Luigi Cocchi

Avv. Anna Russo